

Conferenza dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

INDICE

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede.....	3
Art.2 – Attribuzioni.....	3
Art.3 – Funzionamento della Conferenza.....	3
Art.4 – Convocazione della Conferenza.....	5
Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza.....	5
Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito.....	6
Art.7 – Norma di rinvio.....	6
Art.8 – Approvazione del Regolamento.....	6
Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite.....	7
Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda.....	9
Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza.....	9

**REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Sondrio (di seguito "la Conferenza"), istituita ai sensi dell'art.48, comma 3, della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010.
2. La Conferenza, di cui fanno parte tutti i Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, svolge le funzioni attribuite dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato. In particolare, la Conferenza esprime pareri obbligatori e vincolanti sugli atti indicati alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
3. La Conferenza assume la sua sede nel comune di Sondrio presso l'Ufficio d'Ambito di Sondrio.

Art.2 – Attribuzioni

1. Spetta alla Conferenza:
 - a. eleggere il Presidente, scelto tra i suoi componenti;
 - b. rendere parere obbligatorio e vincolante, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sulle decisioni della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, relative alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010;
 - c. individuare, per la nomina da parte del Presidente della Provincia, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 1 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010 e dall'art.6 del presente Regolamento;
 - d. adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato.

Art.3 – Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è costituita dai rappresentanti dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, nella persona del Sindaco pro-tempore o dell'Assessore o del Consigliere dallo stesso delegato mediante delega scritta e consegnata al Presidente della Conferenza. Solo il Sindaco pro-tempore o l'Assessore o il Consigliere dallo stesso delegato ha diritto di voto. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo gratuito.
2. La rappresentanza in Conferenza cessa di diritto con la cessazione della carica di Sindaco; conseguentemente cessano le eventuali deleghe dallo stesso conferite.
3. La rappresentanza in Conferenza è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
4. Le sedute della Conferenza sono presiedute dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente.

5. Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesto un numero di Comuni rappresentati pari ad almeno la metà più uno.
6. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito. Le votazioni della Conferenza si svolgono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C.
7. Qualora la maggioranza assoluta dei voti di cui al punto precedente non rappresenti contemporaneamente la maggioranza della popolazione residente nell'ambito, la votazione non è valida.
8. Le decisioni sono vincolanti per i Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio.
9. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del segretario verbalizzante, nel verbale della seduta.
10. Ogni Comune ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio per ulteriori approfondimenti di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.
11. Qualora la Conferenza non raggiunga il quorum per la validità delle sedute, il Presidente provvede a riconvocare tempestivamente la Conferenza, tenuto conto del termine di 30 (trenta) giorni per l'espressione del parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, ai fini dell'assunzione delle decisioni della Provincia, quale ente responsabile dell'ATO.
12. In caso il parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, non venga trasmesso alla Provincia entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, la Provincia può ritenere tacitamente approvati da parte della Conferenza dei Comuni gli atti ad essa sottoposti relativi alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
13. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
14. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare, al fine di illustrare le proposte all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Ufficio d'Ambito.
15. Personale estraneo alla Conferenza può intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni.
16. L'Ufficio d'Ambito fornisce supporto amministrativo e organizzativo alla Conferenza. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.
17. Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito quale segretario verbalizzante, viene depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito e trasmesso per posta elettronica ai Comuni della Conferenza, all'Ufficio d'Ambito e alla Provincia.
18. A prescindere dalle specifiche competenze della Conferenza dei Comuni così come definite dalla legge e dal presente Statuto, è sempre consentito sia alla Conferenza stessa che ad ogni singolo Comune ad essa associato di richiedere al Presidente dell'Azienda, con istanza scritta rispettivamente del Presidente della Conferenza o del Sindaco del Comune, informazioni in merito alla gestione delle attività svolte dall'Azienda.

Art.4 – Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Comuni o da almeno un numero di Comuni che rappresenti il 25% della popolazione residente nell'ambito. Per l'assunzione delle decisioni di cui alla lettera b) dell'art.2 del presente Regolamento la convocazione viene disposta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'Ambito.
2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida quali fax/e-mail.
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
5. Almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, eccetto nei casi di cui al precedente comma, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono pubblicati sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito e depositati presso la sede del medesimo a disposizione dei Comuni.

Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza

1. Nella prima seduta della Conferenza, convocata dal Presidente della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, viene eletto, tra i Sindaci dei Comuni dell'ATO, il Presidente della Conferenza; il Presidente della Provincia presiede la prima seduta fino ad elezione avvenuta del Presidente della Conferenza.
2. Il Presidente della Conferenza viene eletto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti assegnati alla conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C.
Per la validità della seduta di elezione del Presidente della conferenza, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni dell'A.T.O.
3. Il Presidente della Conferenza e il Vice-Presidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'elezione e sono rieleggibili se riconfermati nel mandato amministrativo presso il Comune di provenienza.
4. In caso di decadenza del Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, decade anche il Vice-Presidente; alla convocazione della Conferenza per l'elezione del nuovo Presidente provvede il Presidente della Provincia di Sondrio entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
5. In caso di decadenza del Vice-Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, alla nomina del nuovo Vice-Presidente provvede il Presidente della Conferenza entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
6. Per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento, il Presidente della Conferenza si avvale del Direttore dell'Ufficio d'Ambito il quale, per mezzo di delega scritta, può avvalersi del personale dell'Ufficio d'Ambito.

Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

1. I 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito sono nominati dal Presidente della Provincia in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATO. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente della Provincia nomina un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti quattro componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO.
2. La Conferenza provvede alla designazione, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, di quattro rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito facendo in modo che vengano designati due componenti in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 ed un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
3. Ai fini della designazione, il Presidente della Conferenza propone alla Conferenza i nominativi dei candidati per ciascuna delle fasce di rappresentanza di cui al precedente comma 2; le votazioni avvengono a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei Comuni appartenenti a ciascuna fascia di popolazione e vengono designati coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un ballottaggio.
4. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo quattro membri;
5. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Provincia su designazione della Conferenza dei Comuni possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia solo previa deliberazione conforme della Conferenza, che deve contemporaneamente indicare il nominativo o i nominativi dei nuovi componenti, garantendo il rispetto del principio di rappresentanza per fasce di popolazione previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, la Conferenza provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, alla designazione dei rappresentanti dei Comuni nei casi di surroga per dimissione, cessazione o revoca di uno o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Conferenza.

Art.7 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli enti locali.

Art.8 – Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, è ratificato dalla Conferenza dei Comuni nel corso della prima seduta.

Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO		POPOLAZIONE AL 01.01.2011 (fonte: istat)
1	Albaredo per San Marco	350
2	Albosaggia	3.170
3	Andalo Valtellino	550
4	Aprica	1.612
5	Ardenno	3.302
6	Bema	132
7	Berbenno di Valtellina	4.367
8	Bianzone	1.278
9	Bormio	4.084
10	Buglio in Monte	2.104
11	Caiolo	1.017
12	Campodolcino	1.045
13	Caspoggio	1.513
14	Castello dell'Acqua	677
15	Castione Andevenno	1.554
16	Cedrasco	471
17	Cercino	757
18	Chiavenna	7.358
19	Chiesa in Valmalenco	2.626
20	Chiuro	2.553
21	Cino	379
22	Civo	1.093
23	Colorina	1.484
24	Cosio Valtellino	5.429
25	Dazio	438
26	Delebio	3.215
27	Dubino	3.549
28	Faedo Valtellino	558
29	Forcola	842
30	Fusine	633
31	Gerola Alta	197
32	Gordona	1.841
33	Grosio	4.634
34	Grosotto	1.633
35	Lanzada	1.399
36	Livigno	5.991
37	Lovero	670
38	Madesimo	566
39	Mantello	755

40	Mazzo di Valtellina	1.061
41	Mello	996
42	Menarola	46
43	Mese	1.740
44	Montagna in Valtellina	3.059
45	Morbegno	12.071
46	Novate Mezzola	1.863
47	Pedesina	34
48	Piantedo	1.302
49	Piateda	2.340
50	Piuro	1.975
51	Poggiridenti	1.910
52	Ponte in Valtellina	2.326
53	Postalesio	662
54	Prata Camportaccio	2.903
55	Rasura	297
56	Rogolo	566
57	Samolaco	2.914
58	San Giacomo Filippo	415
59	Sernio	503
60	Sondalo	4.281
61	Sondrio	22.365
62	Spriana	105
63	Talamona	4.767
64	Tartano	194
65	Teglio	4.769
66	Tirano	9.238
67	Torre di Santa Maria	839
68	Tovo di Sant'Agata	630
69	Traona	2.534
70	Tresivio	2.024
71	Valdidentro	4.068
72	Valdisotto	3.508
73	Valfurva	2.732
74	Valmasino	946
75	Verceia	1.106
76	Vervio	216
77	Villa di Chiavenna	1.054
78	Villa di Tirano	2.984
TOTALE POPOLAZIONE		183.169

Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda

POPOLAZIONE ISTAT 2011	NUMERO DI COMUNI IN CIASCUNA FASCIA	POPOLAZIONE COMPRESA IN CIASCUNA FASCIA	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE
< 3.000	59	69.944	38%
3.000 ÷ 15.000	18	90.860	50%
> 15.000	1	22.365	12%
TOTALE	78	183.169	100%

Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza

POPOLAZIONE ISTAT 2011	NUMERO DI COMUNI	POPOLAZIONE	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE	PESO DI CIASCUN COMUNE	TOTALE VOTI PER FASCIA DI POPOLAZIONE
< 2500	52	50.698	28%	1	52
> 2500 < 4500	17	55.849	30%	3	51
> 4500 < 15000	8	54.257	30%	6	48
> 15000	1	22.365	12%	19	19
TOTALE	78	183.169	100%		170

La maggioranza assoluta si ottiene con almeno 86 voti